



# COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA  
Eolie, Patrimonio dell'Umanità

[www.comunelipari.it](http://www.comunelipari.it)

[urp@comunelipari.it](mailto:urp@comunelipari.it)

Prot. 18604 24 LUG. 2015

Spett.le Siremar – Compagnia delle Isole  
Porto di Palermo, Calata Marinai d'Italia  
90139 Palermo (PA)

Spett.le Navigazione Generale Italiana s.r.l.  
Via dei Mille 98057 Milazzo (ME).

Spett.le Ustica Lines s.p.a.  
Via Serena Vulpitta 91100 Trapani (TP)

e.p.c. Spett.le Uff. Circondariale Marittimo di Lipari  
Porto Pignataro 98050 Lipari (ME)

**Oggetto:** Trasmissione decreto R. 248 del 21-7-2015 su Limitazione allo Sbarco per le Isole Eolie(ME).

Si trasmette, in allegato, Decreto R. 248 del 21/07/2015 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente le limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle Isole Eolie, con entrata in vigore il 25/07/2015.

Distinti saluti

Lipari, li 24/07/2015

**IL COMANDANTE/DIRIGENTE**  
( Dott. Stefano Blasco )





*Il Ministro  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 19 settembre 1995, n. 366, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

VISTA la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSTATTO che ai sensi del predetto articolo compete al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Lipari (ME) del 22 maggio 2015, n. 25;

VISTA la nota prot. n. 4398 del 19 settembre 2014 con la quale si chiedeva all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina l'emissione del parere di competenza;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota n. 33776 del 30 giugno 2015;

RI TENUTO comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

DECRETA

ART. 1 - Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli o motoveicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:  
dal 25 luglio 2015 al 31 ottobre 2015 divieto per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli;  
dal 25 luglio 2015 al 30 settembre 2015 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

ART. 2 - Nei periodi di cui all'articolo 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) ALICUDI - STROMBOLI - PANAREA

- 1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico della merce;
- 2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motoveicoli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di bollozza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2014, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
- 3 - agli autoveicoli per il trasporto di atleti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;
- 4 - ai veicoli delle forze dell'ordine.

B) LIPARI - VULCANO

- 1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di bollozza

urbana per l'anno 2014, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'autorizzazione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune;

- 2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
- 3 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in strutture alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Cameto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
- 4 - ai caravan e autocaravan e) servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
- 5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;
- 6 - alla manutenzione, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
- 7 - agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

**C) FILICUDI**

- 1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli spazi autorizzati per lo scarico delle merci;
- 2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;
- 3 - agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in strutture alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

ART. 3 - Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposita contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 496 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

ART. 4 - Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

ART. 5 - SANZIONI - Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.

ART. 6 - Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

IL MINISTRO  




Sintesi del documento: ...